



NUOVE PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE). "COOPERATIVA SANTA FOSCA – S.C.A.P.A." – COMUNE DI VEDELAGO (TV):

1. Rispettare le indicazioni contenute nel verbale di deliberazione della Giunta comunale di Vedelago (TV), dell'8 giugno 2011, n. 72, con la quale si esprime parere favorevole al progetto, ossia:
 - a. osservare le prescrizioni per i lavori sulla viabilità pubblica per la costruzione ed esercizio di un tronco di linea in cavo interrato da 20 kV espresse dal Settore lavori pubblici (allegato 1 alla deliberazione comunale);
 - b. osservare le prescrizioni contenute nel verbale della Commissione edilizia comunale n. 6 del 8 giugno 2011, per la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica da 1 MW (allegato 4 alla deliberazione comunale);
2. Rispettare le prescrizioni espresse in sede di conferenza di servizi da parte della Amministrazione provinciale di Treviso, ossia:
 - a. sia previsto un incremento del volume della vasca di accumulo delle acque di 1^a pioggia pari al 20% di quello previsto (equivalente ai primi 6 mm.);
 - b. sia prevista l'installazione di un misuratore di portata nel pozzo di approvvigionamento idrico esistente, al fine di monitorarne i prelievi.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. n. ITV/III/3918), pervenuto alla Regione del Veneto con nota del 10 giugno 2011, protocollo n. 279472, ossia:
 - a. gli eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione che saranno rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, e in ogni caso rispettando le norme CEI 11-17;
 - b. gli eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
 - c. i dispersori di terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Ministero P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
 - d. gli impianti di terra delle linee di telecomunicazione siano indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Ministero P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
 - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., rispondano alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero P.T. prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
 - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
 - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
 - h. l'esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 KV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati da terra.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere di approvazione del Piano aziendale rilasciato dal Servizio Ispettorato regionale Agricoltura di Treviso (ora AVEPA) del 31 dicembre 2010, prot. n. 679708, ossia:
 - a. il manufatto esistente sulla porzione più a nord ovest dell'allevamento (nella posizione più vicina alle abitazioni) dovrà essere adibito esclusivamente a ricovero attrezzi e/o mangimi;
 - b. la nuova platea di stoccaggio letami da 200 mc. da realizzare presso l'impianto, oltre che coperta, dovrà essere chiusa su almeno tre lati, oppure distare oltre 30 metri dal confine.
5. Rispettare le prescrizioni espresse in sede di conferenza di servizi da parte di ARPAV, dipartimento di Treviso, ossia:
 - a. predisporre adeguate strutture protettive al fine di poter effettuare in sicurezza i controlli ambientali relativi al camino di espulsione dei fumi del generatore.



6. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole rilasciato dal Consorzio di bonifica Piave di Montebelluna (TV) e indirizzato alla Società cooperativa, loro prot. n. 7456 del 13 giugno 2011, nonché di osservare le condizioni contenute nella “Concessione per la costruzione di due ponti sulla scarico di Casacorba-ramo 1” contenute nella nota 8451 del 4 luglio 2011, del medesimo Consorzio di bonifica;
7. Rispettare le prescrizioni contenute nell’accettazione “Preventivo di connessione” (codice di rintracciabilità n. T0115355), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell’energia elettrica alla Società agricola (protocollo Enel-Dis-28/09/2010-1059159).
8. Gestire l’impianto di produzione di biogas e di energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Gestire le opere e infrastrutture connesse all’impianto (elettrdotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Gestire la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
 - a. del sistema di riscaldamento delle matrici organiche (1.771 MWh/anno);
 - b. della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione (871 MWh/anno);
 - c. del sistema di evaporazione a film sottile per la frazione liquida del digestato (874 MWh/anno);In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
11. Gestire l’impianto di trattamento della frazione liquida del digestato mediante un sistema MBR conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. A tale proposito si precisa che l’impianto è stato dimensionato per 8.083 abitanti equivalenti (BOD5: 485 kg TKN/d, abitante equivalente pari a 60 g/d → 485.000 g / 60 gr. = 8.083) e qualora il suo dimensionamento subisse delle modifiche tali da farlo ricadere nelle procedure di Valutazione Impatto Ambientale l’autorizzazione al suo esercizio perderà di efficacia e si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
12. Installare un adeguato strumento finalizzato a contabilizzare l’energia elettrica utilizzata per il funzionamento dell’impianto di equalizzazione e trattamento della frazione liquida del digestato mediante un sistema MBR.
13. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la Cooperativa agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto, si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
14. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all’attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, è ammesso l’approvvigionamento e l’utilizzo delle seguenti biomasse classificate come materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell’articolo 185 del D Lgs n. 152/2006 e sm e i:
 - effluente zootecnico – liquame bovino (accordo registrato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Montebelluna -TV- il 13 settembre 2022, al n. 1770, serie 3);
 - effluente zootecnico – liquame bovino (accordo registrato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Montebelluna -TV- il 13 settembre 2022, al n. 1771, serie 3).
15. L’approvvigionamento del materiale fecale di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
 - a. 5.018 t/anno di materiale fecale non palabile di origine bovina.
16. In riferimento ai contratti di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Vedelago (TV), ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) e all’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e/o proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell’impianto di produzione di biogas e energia.



7a385d63



17. Al venir meno delle condizioni di cui alle lettere “d.” ed “e.”, comma 1 dell’articolo 3 dell’allegato A alla DGR n. 1530 del 28 agosto 2013 (Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002), è fatto obbligo l’avvio delle procedure per il riconoscimento dell’impianto ai sensi della regolamentazione comunitaria.
18. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell’EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia “ritorno energetico sull’investimento energetico”, calcolato secondo il metodo proposto nell’aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l’utilizzazione dell’ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 840 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l’autoconsumo aziendale.
19. Adottare, nel caso di superamento limiti di rumore generati dall’impianto e sue parti, compresi quelli di immissione differenziale, gli accorgimenti tecnici necessari finalizzati al rispetto di quanto previsto dal DCPM del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale).
20. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
21. Mantenere il contenuto di solfuro d’idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
22. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
23. Rispettare, per l’impianto di illuminazione esterno, la LR n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici.
24. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e al comma 14 dell’articolo 273-bis del D Lgs n. 152/2006, in ordine all’adeguamento ai nuovi limiti di emissione per i medi impianti di combustione di biogas entro il 1° gennaio 2030, trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all’ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell’impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella paragrafo (3) Motori fissi a combustione interna, parte III dell’allegato I alla parte Quinta del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii.. così come riportata di seguito (valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 5%):
- | Parametro | Limite |
|---|------------------------|
| COT (esclusi composti metanici) | 100 mg/Nm ³ |
| CO | 800 mg/Nm ³ |
| NO _x (espressi come NO ₂) | 500 mg/Nm ³ |
| Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl) | 10 mg/Nm ³ |
25. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell’evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso).
26. Garantire che l’accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN), in vigore al momento del controllo.
27. Gestire un piano di manutenzione ed esercizio dell’impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
28. Gestire, altresì, un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all’impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell’area interessata.



7a385d63



29. Adottare le disposizioni contenute nel Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – DGR n. 813 del 22 giugno 2021, ossia:
- Presentare alla Provincia di Treviso – in quanto impianto produttore di digestato – la “Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati” di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell'allegato IX, parte A [agrozootecnico] al DM 25 febbraio 2016.
 - Verificare che ricorrano le condizioni per predisporre il Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo:
 - rappporto tra quantità di azoto totale da effluente di allevamento e/o assimilati (tra cui il digestato) apportata per unità di superficie (170 kg/ha in ZVN e 340 kg/ha in ZO);
 - Maximum Application Standard (MAS), per ciascuna coltura;
 - efficienza minima, per tipologia di effluente zootecnico e/o digestato.
 - Compilare il Registro delle concimazioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021.
 - L'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico, dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare all'articolo 19 dell'allegato “A” alla DGR n. 813/2021, nonché alle disposizioni di cui all'Allegato 19 dell'Allegato E alla DGR n. 813/2021 concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all'impianto.
 - Il produttore deve comunicare alla Provincia di Treviso, almeno dieci (10) giorni prima dell'utilizzazione agronomica, le analisi del “digestato agrozootecnico” autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall'allegato IX.
 - Con riferimento al campionamento del “digestato agrozootecnico”, sia nella frazione liquida sia nella frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell'impianto di comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso) e alla Provincia di Treviso.
 - Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato agrozootecnico, nonché la metodologia di campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni amministrative vigenti al momento del controllo.
 - Nell'ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione all'utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell'impianto.
 - Adottare il “Registro di conferimento matrici in ingresso e di produzione materiali in uscita”, secondo lo schema in Allegato 7 alla DGR n. 813/2021.
 - Adottare a bordo del mezzo di trasporto gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i modelli indicati all'allegato 8 della DGR n. 813/2021.
30. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
31. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente. Tale comunicazione, redatta su fac-simile proposto dagli Uffici regionali, dovrà essere acquisita al più tardi entro sessanta (60) giorni dall'anno solare precedente durante il quale si è concluso l'esercizio finanziario.
32. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al Comune di Vedelago (TV), alla Provincia di Treviso e ad ARPAV (Dipartimento provinciale di Treviso) la data di dismissione dell'impianto.
33. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.



7a385d63



34. In relazione al precedente punto, garantire il rispetto – e i termini previsti – dalla fideiussione bancaria n. 2021/0195 (numero provvisorio), emessa dall’Istituto bancario “Banca delle Terre Venete – Banca di credito cooperativo Soc. Coop. per azioni” a favore della Regione del Veneto, ai fini di cautelare l’amministrazione regionale dall’eventuale mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell’impianto.

Si invita la società cooperativa “Cooperativa Santa Fosca s.c.a.p.a.” al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità rilasciato dal Comando dei vigili del Fuoco di Treviso (rif. Pratica n. 53411, protocollo n. 23687 del 25 febbraio 2011).

È fatto divieto d’utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo, se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.

Si raccomanda inoltre di:

- conservare l’atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell’esercizio dell’impianto;
- garantire, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni vigenti (DGR n. 813/2021 dal 1° gennaio 2022) inerenti le modalità di stoccaggio degli effluenti e assimilati, nonché i criteri di spandimento agronomico dei medesimi.



7a385d63

